



**Policlinico
di Monza**

Istituto di Ricovero e Cura ad Alta Specializzazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER I GENITORI P(850.23.01.06)

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

Di essere genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore:

(nome e cognome) _____ nato/a a _____ il _____

Di essere stato/a informato/a delle disposizioni sull'espressione del consenso per i figli minorenni di età (unite in allegato).

Che il mio stato civile è il seguente:

coniugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a

in situazione di:

affidamento congiunto genitore affidatario genitore non affidatario

Che, ai fini dell'applicazione della Legge del 8 febbraio 2006 n. 54 – *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, art. 1 (Modifiche al codice civile), limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito:

che il sottoscritto esercita la potestà separatamente

ALTRO: _____

Che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice Civile, l'altro genitore **non** può firmare il consenso perché assente per:

lontananza¹ incapacità² impedimento³

Luogo e data: _____

Il/la dichiarante

Timbro Azienda sanitaria e firma del dipendente addetto

(art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000)

La presente autocertificazione è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.



Policlinico di Monza S.p.A.
20900 Monza via Amati, 111
tel +39 039 28101 fax +39 039 2810470
www.policlinicodimonza.it
Sede legale: 20125 Milano
Viale Lunigiana, 46

R.E.A. di Milano n. 1471810
Registro Imprese di Milano
Cod. Fisc./Partita IVA 11514130159
Capitale sociale: € 22.882.962,00
Attività di direzione
e coordinamento: Servisan S.p.A.

Istituto Clinico di Verano Brianza
20843 Verano Brianza, Via Petrarca, 51
tel. +39 03628241
fax. +39 0362824400
Direttore Sanitario: Dott. Alfredo Lamastra
Spec. In Igiene e Org. Servizi Ospedalieri



Policlinico di Monza
Gruppo Sanitario



Policlinico di Monza

Istituto di Ricovero e Cura ad Alta Specializzazione

1 La lontananza è solamente la materiale distanza fisica che impedisce al genitore di adempiere ai doveri derivanti dal suo status. Si intende per lontananza il semplice fatto che uno dei genitori non si trovi nel domicilio familiare. Si consideri la possibilità di rintracciare il genitore assente ed acquisire da lui il consenso alla prestazione con i mezzi di comunicazione attualmente disponibili (fax, telefono, mail, ecc...).

2 Rilevano sia l'incapacità legale di cui all'art. 414 c.c., sia quella non dichiarata (cosiddetta incapacità naturale di cui all'art. 428 c.c. che prescinde da previ accertamenti).

3 Per altro impedimento può ricomprendersi ogni evento che comporti (pur temporaneamente) l'impossibilità di esercizio della responsabilità, come la carcerazione o particolari malattie.

INFORMATIVA AI GENITORI PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI MINORI DI ETÀ.

Gentili Genitori,

in base alle previsioni del Codice Civile, che qui di seguito verranno riportate, le decisioni di maggiore interesse per i figli - relative all'istruzione, all'educazione e alla salute - sono esercitate di comune accordo da entrambi i genitori, anche in caso di genitori separati o divorziati o non conviventi. In situazioni di disaccordo, la decisione è rimessa al Giudice.

Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 c.c.). In questi casi il consenso dell'altro è considerato implicito.

CODICE CIVILE

Art. 155 e ss (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli)

Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'art.155-ter, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'art.155-bis.

Art. 155-bis c.c. Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'art. 155 c.c. La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenze distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle inclinazioni che i figli abbiano fornito.

Art. 316 (Responsabilità genitoriale)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art. 317 (Impedimento di uno dei genitori)

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dall'art. 155 e ss. c.c.